



Sent. n. 341/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Francesco Maffei	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 80240 relativamente ai conti giudiziali n. 48962, depositato il 21 aprile 2019, e n. 48966, depositato il 21 aprile 2019, entrambi riferibili ad agenti riscossori della ASL ROMA 3, il primo per il periodo 1.1.2019-15-1-2019 e il secondo per quello 16.1.2019-31.12.2019;

VISTI i conti giudiziali e tutti gli atti di causa;
UDITI, nell'udienza 16 aprile 2024, il relatore cons. Angelo Maria Quaglini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa Emanuela Rotolo e l'Avv. Capotorto per l'agente contabile;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I conti giudiziali all'odierno esame si riferiscono alla gestione delle attività di riscossione della ASL

ROMA 3. Più in dettaglio, il primo (conto n. 48962) è stato reso dall'agente contabile sig. Claudio Si-meoni, in qualità di riscossore degli in cassi CUP e ALPI per la ASL ROMA 3 - Presidio Ostia Antica-Vaiano-Corviale-Ponte Galera, nel periodo 1.1.2019-15.1.2019. Il secondo (conto n. 48966) è stato reso dalla GPI S.p.a., in qualità di agente riscossore della medesima ASL ROMA 3 - Presidio Ostia Antica, per la successiva frazione annuale 16.1.2019-31.12.2019.

2. A seguito dell'esame giudiziale, con relazione n. 242/2023, il Giudice designato rilevava, per entrambe le successive gestioni sottoposte a controllo, alcune criticità contabili di analogo contenuto, in ordine sia all'ordinata tenuta delle scritture contabili, sia alla correttezza delle operazioni di riversamento delle riscossioni effettuate. Più specificatamente, dall'analisi della documentazione inerente agli introiti riscossi è emersa una commistione tra le registrazioni delle varie modalità di effettuazione dei pagamenti (contanti, POS/bancomat, carta di credito, assegni) nonché l'erroneo utilizzo delle sopravvenienze attive. L'alterazione delle registrazioni contabili è stata messa in luce attraverso il confronto tra quanto desumibile dalle reversali di incasso e

quanto riscontrabile attraverso i provvisori di versamento. Questi ultimi sono documenti contabili generati dall'Istituto tesoriere al momento del versamento da parte della società porta valori degli importi riscossi dai presidi CUP; a differenza delle reversali di incasso, i provvisori di versamento registrano l'importo riscosso e la modalità di pagamento (POS e contanti) senza possibilità di operare "aggiustamenti" tra riscossioni e versamenti. In sintesi, secondo la ricostruzione del Giudice designato, mediante le reversali i reddenti hanno cercato di porre rimedio agli ammanchi o a somme contabilizzate in eccesso nel corso dell'esercizio finanziario.

3. Quanto al conto giudiziale n. 48962 relativo all'agente Claudio Simeoni (periodo di gestione 1.1.2019-15.1.2019) il prospetto cumulativo degli importi incassati e riversati nei quattro presidi della ASL ROMA 3 ha fatto emergere, a seguito di istruttoria, le discrasie rappresentate in tabella:

PRE-SIDI	IMPORTI INCASSATI in CONTANTI				
	importo incassato indicato sul conto	importo verificato in istruttoria	versamento indicato sul conto	versamento verificato in istruttoria	delta reale
Ostia Antica	€ 39,80	€ 43,80	€ 27,80	€ 27,80	-€ 16,00
Vaiano	€ 6.069,05	€ 6.069,05	€ 6.069,05	€ 6.254,59	€ 185,54
Corviale	€ 770,17	€ 770,17	€ 770,17	€ 817,81	€ 47,64

Ponte Gale- ria	€ 2.869,67	€ 2.869,67	€ 2.869,67	€ 2.869,67	€ 0,00
TOTALE	€ 9.748,69	€ 9.752,69	€ 9.736,69	€ 9.969,87	€ 217,18

3.1. In dettaglio, per il Presidio Ostia Antica le operazioni di verifica hanno evidenziato il mancato riversamento di euro 16,00, successivamente pareggiato dal versamento, disposto con rev. n. 696 del 17/05/2019, di pari importo, ma relativo a pagamenti effettuati con carta bancomat; l'importo di euro 27,80, versato con rev. n. 1937 del 29/09/2020, in realtà, deriva da sopravvenienze attive relative all'esercizio 2020 ed è stato utilizzato per ripianare le carenze contabili dell'esercizio 2019.

3.2. Quanto al Presidio Vaiano, la discordanza reale tra incassato e versato risulta pari a euro 185,54, tale somma è stata poi recuperata con versamento (rev. n. 667 del 16/05/2019) di pari importo relativo ad un pagamento eseguito con carta bancomat.

3.3. Per il Presidio Corviale, la discordanza reale tra incassato e versato è pari a euro 47,64. L'importo è stato poi recuperato con rev. n. 667 del 16/05/2019 avente ad oggetto, però, un pagamento effettuato con bancomat e carte di credito.

4. In riferimento, poi, al conto giudiziale n. 48966 relativo all'agente G.P.I. S.p.a. (periodo di gestione 16.1.2019-31.12.2019) il prospetto degli importi incassati e riversati, in contanti e mediante

POS, nel presidio di Ostia Antica della ASL ROMA 3 ha fatto emergere, a seguito di istruttoria, il mancato riversamento di euro 389,89. Secondo quanto riportato nella relazione del Giudice designato tale omesso riversamento sarebbe stato successivamente pareggiato da un ordinativo di riscossione di pari importo dell'esercizio successivo (n. 1292 del 18/06/2020).

5. In ragione delle irregolarità riscontrate, con la richiamata relazione n. 242/2023, il Giudice designato chiedeva la dichiarazione di irregolarità delle gestioni contabili all'esame.

Con atto depositato in data 27 marzo 2024, si costituiva in giudizio la sig.ra Annalisa Sorze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Dario Capotorto e Corinna Fedeli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Prof. Dario Capotorto in Roma, Via Emilia n. 88 (dariocapotorto@ordineavvocati-roma.org). La memoria specifica che la sig. Sorze è stata nominata da G.P.I. S.p.A. quale responsabile della commessa relativa al contratto di affidamento del servizio CUP della Regione Lazio ed è la firmataria del conto n. 48966. Specifica altresì che per la prima frazione del 2019 (1.1.2019-15-1-2019) la funzione di agente contabile è stata rivestita da altro soggetto, dipendente della ASL. In merito al

periodo in cui la società ha effettivamente gestito gli incassi e i riversamenti l'atto difensivo sottolinea che il mancato versamento della somma di euro 389,89 è stato successivamente adempiuto mediante ordinativo di riscossione del successivo esercizio, come precisato nella stessa relazione di irregolarità n. 242/2023. Chiede quindi il discarico per la gestione contabile in discorso.

6. All'odierna udienza di discussione la Procura Regionale ha accennato ad un potenziale difetto di prova della notifica nei confronti del sig. Simeoni, non comparso, e aderito alla richiesta di dichiarazione di irregolarità formulata nella relazione n. 242/2023. Per la sig.ra Sorze, l'avv. Capotorto espone le criticità che hanno caratterizzato il sistema informatico di rilevazione dei pagamenti delle casse CUP della ASL, circostanza che ha generato ostacoli nella rilevazione contabile e nella rendicontazione delle somme, necessitando interventi correttivi manuali. Ha quindi insistito per la richiesta di discarico dell'agente.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Il presente giudizio muove, ai sensi degli artt.

145 e 147 c.g.c., dalla relazione n. 242/2023 con la quale il Giudice designato ha rilevato irregolarità relative a due conti giudiziali inerenti alla gestione degli incassi CUP e ALPI della ASL ROMA 3: il conto n. 48962, reso dall'agente contabile sig. Claudio Simeoni, per il periodo 1.1.2019-15.1.2019; il conto giudiziale n. 48966, reso dalla GPI S.p.a., per la successiva frazione annuale 16.1.2019-31.12.2019.

1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del sig. Simeoni, agente contabile reddente il conto n. 48962, al quale risultano regolarmente notificati, da parte della ASL ROMA 3, così come prevede l'articolo 147, comma 4, c.g.c., il decreto di fissazione d'udienza e la relazione del Giudice designato all'esame del conto.

2. Le irregolarità riscontrate e messe in luce nella richiamata relazione n. 242/2023 attengono all'erronea rappresentazione contabile, nel documento consuntivo, degli incassi e riversamenti effettuati dai due agenti contabili. In primo luogo, i prospetti predisposti per adempiere agli obblighi di rendicontazione riportano flussi di incassi effettuati con mezzi di pagamento diversi (contanti, POS, carte di credito, etc.), con compensazioni tra gli importi di diversa fonte. Tale modalità contabile non risulta in

linea con i principi di chiarezza e di rappresentazione corretta dei fenomeni gestionali, che devono guidare l'attività di rendicontazione. In presenza di differenti opzioni di pagamento per i fruitori dei servizi, le rilevazioni delle singole transazioni e la successiva rendicontazione consuntiva e complessiva devono essere idonee a ricostruire i flussi legati alle singole modalità di pagamento, consentendo così la riconciliabilità con la documentazione di riscontro. Eventuali commistioni tra incassi e riversamenti legati a modalità diverse di pagamento inficiano la possibilità di una ricostruzione complessiva della gestione rendicontata.

3. Merita accoglimento anche l'ulteriore censura formulata dal Giudice designato, concernente l'utilizzazione di sopravvenienze attive, derivanti da incassi di un anno successivo (2020), per il riversamento di somme introitate nell'anno precedente (2019), come rappresentato nella relazione di irregolarità con riferimento all'importo sopravvenuto di euro 27,8 generatosi nel 2020 (rev. n. 1937 del 29/09/2020), ma utilizzato per ripianare mancati riversamenti, di pari ammontare, del 2019. Tale approccio contabile si pone in diretta violazione del principio di annualità, in base al quale devono essere

redatti i prospetti contabili, riportando i fatti gestionali di competenza dello specifico periodo annuale di riferimento. Ciò esclude la possibilità di effettuare compensazioni finanziarie tra flussi di pertinenza di due gestioni annuali differenti.

4. Le irregolarità di rappresentazione contabile sopra descritte, le quali peraltro non sono specificamente contestate dall'agente costituito ex art. 95 c.g.c., producono conseguenze nelle risultanze finali dei due conti, le quali, rappresentando i saldi di apertura delle gestioni delle annualità successive, sono suscettibili di inficiare anche la rendicontazione di queste ultime.

5. Come correttamente sostenuto nella memoria dell'agente contabile ed in linea con quanto esposto nella relazione n. 242/2023, dalle irregolarità contabili accertate non conseguono addebiti a carico degli agenti contabili responsabili delle due gestioni, attenendo le stesse alla sola rilevazione dei fatti gestionali ed alla loro esposizione aggregata nel prospetto del conto. Ed infatti il mancato versamento della somma di euro 389,89, nel quadro del conto n. 48966, è stato successivamente adempiuto mediante ordinativo di riscossione del successivo esercizio.

6. Conclusivamente, alla luce delle suddette irregolarità, il Collegio ritiene che i conti economici aventi ad oggetto la gestione degli incassi CUP e ALPI presso l'ASL Roma 3 nel corso dell'esercizio finanziario 2019, resi dagli agenti contabili Caudio Simeoni e dalla G.P.I. S.p.a., per i periodi, rispettivamente, 1.1.2019-15.1.2019 e 16.1.2019-31.12.2019, vadano dichiarati irregolari e, ferma restando la validità dei principi sopra esposti, che non si debba provvedere, in questa sede, alla condanna degli agenti contabili, ma ci si debba limitare ad una declaratoria di irregolarità (C. conti, Sez. giur. Lazio, sent. 731/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 210/2018).

7. Le argomentazioni svolte devono costituire elementi di indirizzo e di orientamento per le rendicontazioni degli agenti contabili relative ai futuri esercizi finanziari.

8. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 80240 del registro di

segreteria, previa dichiarazione di contumacia del sig. Simeoni, dichiara l'irregolarità dei conti giudiziali n. 48962 e n. 48966, come in epigrafe specificati, senza alcun addebito a carico degli agenti contabili reddenti.

Dichiara la compensazione delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2024.

L'Estensore
Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024

Il Dirigente
Luciana Troccoli
f.to digitalmente